



# CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica  
<https://rivista.camminodiritto.it>



## **APPROVATO IL DECRETO NATALE: ECCO LE NUOVE MISURE ANTI CORONAVIRUS PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE**

---

*Il Governo ha approvato il decreto-legge 18 dicembre, n.172, contenente nuove misure restrittive per il periodo dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 in tutto il territorio nazionale per contrastare la diffusione del virus Covid-19.*

---

di **La Redazione, Ilaria Taccola**  
IUS/09 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO  
Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile  
**Raffaele Giaquinto**

Publicato, Sabato 19 Dicembre 2020

Il Consiglio dei ministri nella giornata del 18 dicembre<sup>[1]</sup> ha approvato il nuovo decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, comunemente detto decreto Natale, che prevede ulteriori misure restrittive per prevenire la diffusione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 durante le feste natalizie.

Complessivamente, rimangono in vigore le misure del dpcm 3 dicembre 2020, tuttavia si prevede all'art. 1 del citato decreto che nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 si applicano in tutto il territorio nazionale tutte le misure previste dall'art. 3 del dpcm 3 dicembre 2020. Inoltre, nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, si applicano le misure di cui all'articolo 2 del dpcm 3 dicembre 2020, ma sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini con esclusione dei capoluoghi di Provincia.

In altri termini, dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 si applicano le misure previste per le zone rosse, quindi il divieto di spostamento sia all'interno che al di fuori del proprio comune salvo i comprovati motivi di lavoro, salute o situazioni di necessità. Tuttavia, nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 si applica la disciplina stabilita per le zone arancioni e di conseguenza si può circolare liberamente all'interno nel proprio comune, ma rimane il divieto di spostamento negli altri comuni.

Inoltre, nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 sono altresì consentiti gli spostamenti tra piccoli comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti per una distanza non superiore a 30 chilometri, ma non verso il capoluogo di provincia.

In aggiunta a ciò, per tutto il periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è consentito lo spostamento all'interno della propria Regione verso un'abitazione privata una sola volta al giorno fra le ore 5.00 e le ore 22.00 per un massimo di due persone, esclusi i minori di anni quattordici.

Infine, sono stati previsti dei ristori per le categorie economiche danneggiate dalle misure restrittive.

Infatti, si legge all'art. 2 del citato decreto che "Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.”

---

## Note e riferimenti bibliografici

---

[1] {https/URL}

---

\* Il simbolo {https/URL} sostituisce i link visualizzabili sulla pagina:  
<https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=6306>